



Città di Latisana
Provincia di Udine

SERVIZIO SOCIALE dei COMUNI - AMBITO DISTRETTUALE di LATISANA

Sede legale: Piazza Indipendenza n. 74, 33053 Latisana (UD) - Codice fiscale 83000470308 - Partita IVA 00985920305

Sede operativa: Via Goldoni n. 22, 33053 Latisana (UD) ☎ 0431-516611 📠 0431-516637

PEC comune.latisana@certgov.fvg.it

e-mail: ambito@comune.latisana.ud.it



REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI



Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del _____, n. __

SOMMARIO

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)	4
Articolo 1 (Oggetto e finalità).....	4
Articolo 2 (Definizioni).....	4
Articolo 3 (Principi generali).....	5
Articolo 4 (Destinatari degli interventi sociali).....	5
Articolo 5 (Accesso universale al sistema integrato dei servizi sociali e priorità di intervento).....	6
Articolo 6 (I diritti degli interessati)	6
Articolo 7 (I rapporti con il cittadino).....	6
TITOLO II (MODALITÀ DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI)	7
Articolo 8 (Accesso su domanda)	7
Articolo 9 (Attivazione d'ufficio)	7
Articolo 10 (Istruttoria).....	7
Articolo 11 (Valutazione dello stato di bisogno)	8
Articolo 12 (Esito del procedimento)	8
Articolo 13 (Valutazione multiprofessionale sociosanitaria)	9
TITOLO III (VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA).....	9
Articolo 14 (Criteri e strumenti di valutazione della situazione economica).....	9
Articolo 15 (Le forme di compartecipazione al costo dei servizi)	10
Articolo 16 (Accertamenti e verifiche)	10
TITOLO IV (TIPOLOGIE DI INTERVENTI E DI SERVIZI SOCIALI).....	11
CAPO I – Assistenza Economica	
Articolo 17 (Finalità e obiettivi).....	11
Articolo 18 (Gli interventi di assistenza economica).....	11
Articolo 19 (Criteri generali per la determinazione della situazione economica)	12
Articolo 20 (Motivi di esclusione generali).....	12
Articolo 21 (Assistenza economica ordinaria).....	13
Articolo 22 (Assistenza economica straordinaria).....	13
Articolo 23 (Assistenza economica d'emergenza)	14

Articolo 24 (Definizione della situazione economica).....	14
Articolo 25 (Quantificazione del contributo - Tabelle).....	15
Articolo 26 (Norma di rinvio).....	17

CAPO II – Servizi per favorire e sostenere la domiciliarità

Sezione I – Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) – Pasti a domicilio – Servizio di lavanderia

Articolo 27 (Assistenza domiciliare – Definizione e finalità).....	17
Articolo 28 (Oggetto dell’intervento).....	18
Articolo 29 (Pasti a domicilio).....	19
Articolo 30 (Priorità d’accesso)	19
Articolo 31 (Attivazione interventi).....	19
Articolo 32 (Partecipazione degli utenti al costo dei servizi)	20
Articolo 33 (Sospensione e decadenza dal servizio)	20

CAPO III – Servizi in favore dei soggetti disabili o ad alta complessità

Sezione I – Servizio di Aiuto alla Persona (S.A.P.)

Articolo 34 (Servizio di Aiuto alla Persona – Finalità).....	21
Articolo 35 (Oggetto dell’intervento).....	22
Articolo 36 (Priorità d’accesso)	22
Articolo 37 (Attivazione interventi).....	22
Articolo 38 (Partecipazione degli utenti al costo dei servizi)	23
Articolo 39 (Sospensione e decadenza dal servizio)	23

Sezione II – Servizio di trasporto disabili

Articolo 40 (Servizio di trasporto collettivo disabili – Finalità)	24
Articolo 41 (Modalità di esecuzione)	24
Articolo 42 (Servizio di trasporto disabili individuale – Finalità).....	24
Articolo 43 (Partecipazione degli utenti al costo dei servizi)	25

Sezione III – Inserimenti protetti

Articolo 44 (Inserimenti protetti per disabili – Finalità).....	25
Articolo 45 (Inserimenti protetti per situazioni ad elevata complessità – Finalità).....	25
Articolo 46 (Inserimenti fuori territorio distrettuale)	25
Articolo 47 (Criteri di priorità)	26

CAPO IV – Servizi per la tutela del minore

Sezione I – Affidamento familiare

Articolo 48 (Principi generali).....	26
--------------------------------------	----

Articolo 49 (Finalità)	27
Articolo 50 (Destinatari dell'affidamento familiare e loro diritti).....	27
Articolo 51 (Tipologie di affidamento familiare)	27
Articolo 52 (La famiglia d'origine)	29
Articolo 53 (La famiglia affidataria).....	29
Articolo 54 (Sostegno economico)	30
Articolo 55 (Persone obbligate al mantenimento).....	31
Articolo 56 (Responsabilità)	31
Articolo 57 (Norme di rinvio e applicazione).....	31
TITOLO V (NORME FINALI).....	32
Articolo 58 (Controllo nell'erogazione della spesa)	32
Articolo 59 (Modalità dei controlli)	32
Articolo 60 (Errori sanabili e imprecisioni rilevati nei controlli)	33
Articolo 61 (Azioni di rivalsa dell'Ambito distrettuale)	33
Articolo 62 (Decadenza dall'utilizzo dei Servizi).....	33
Articolo 63 (Entrata in vigore)	34
Articolo 64 (Modifiche al Regolamento)	34

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1 (*Oggetto e finalità*)

1. Il presente Regolamento disciplina i princîpi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato del Servizio Sociale dei Comuni (S.S.C.) dell'Ambito Distrettuale 5.2 di Latisana; disciplina altresì i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie assicurate dall'Ambito, nonché i criteri che guidano l'erogazione delle stesse. Il regolamento definisce inoltre le modalità di compartecipazione da parte dell'utenza al costo dei servizi e degli interventi, in conformità con la normativa vigente.
2. Il sistema integrato del S.S.C. persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli.
3. Il S.S.C. determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo dei Servizi Sociali, sulla base dei bisogni del territorio.
4. Il S.S.C., in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.
5. Il sistema integrato dei servizi sociali favorisce le interazioni tra il bisogno sociale, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.

Art. 2 (*Definizioni*)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per Servizio sociale dei Comuni la forma associata di cui agli artt. 17 e seguenti della L.R. 6/2006, disciplinata da una Convenzione tra i Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro e Torviscosa facenti parte dell'Ambito Distrettuale 5.2 di Latisana;
 - b. per Servizi il complesso organizzato delle risorse umane e strumentali che i Comuni e gli altri soggetti che concorrono al sistema integrato dei servizi sociali prepongono al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, comma 2;
 - c. per richiedente la persona che richiede l'assistenza dei servizi; può essere persona diversa dal soggetto o dai soggetti che necessitano di assistenza;
 - d. per diretto interessato la persona o la famiglia destinataria dell'intervento;
 - e. per accesso ai servizi il momento in cui il richiedente si rivolge agli uffici dell'Ambito per ricevere informazioni o richiedere la presa in carico;

- f. per ammissione, l'approvazione di un ProP, elaborato a seguito della valutazione professionale del caso, con verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per riconoscere all'interessato gli interventi o le prestazioni indicate nel programma medesimo;
- g. per ProP il Progetto Personalizzato elaborato a seguito della valutazione professionale ovvero multi-professionale del caso, che può contenere uno o più P.A.I. (Progetto Assistenziale Individuale) o un P.E.I. (Progetto Educativo Individualizzato).

Art. 3
(Principi generali)

1. Il sistema integrato del Servizio sociale dei Comuni si conforma ai principi di universalità, uguaglianza, equità e imparzialità.
2. È garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione.
3. I comportamenti di soggetti erogatori e degli operatori addetti si attengono ai principi di obiettività, equità ed imparzialità. A tali principi si ispirano l'interpretazione e l'applicazione delle norme che regolano la materia.

Art. 4
(Destinatari degli interventi sociali)

1. Gli interventi e le prestazioni sociali sono rivolti alle persone residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale 5.2 di Latisana o ivi domiciliate per prescrizione dell'autorità giudiziaria e alle persone che sono state inserite dai Comuni in strutture tutelari site in altri Comuni, ed in particolare quelli di cui all'art. 4 della L.R. 6/2006.
2. Accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali dell'Ambito distrettuale 5.2 di Latisana:
 - a. le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente;
 - b. le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione;
 - c. le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
3. Qualora si verifichi una indifferibile necessità sociale, gli interventi e le prestazioni sono estesi anche alle persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio dell'Ambito distrettuale.
4. Nel caso di assistenza prestata a cittadini non residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale 5.2 di Latisana, il Servizio sociale può attivarsi, nei limiti di legge, per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del Comune di residenza.

Art. 5

(Accesso universale al sistema integrato dei servizi sociali e priorità di intervento)

1. È garantito a tutti l'accesso ai servizi. È garantita altresì la possibilità di essere ammessi alle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali attraverso la valutazione professionale svolta dagli operatori sociali.
2. L'istruttoria tecnico professionale è orientata a valutare lo stato di bisogno del richiedente in relazione alle risorse del sistema integrato complessivamente disponibile, in modo che sia assicurata la capacità di far fronte, in ogni momento, alle situazioni di maggiore gravità e agli interventi in emergenza.

Art. 6

(I diritti degli interessati)

1. Il Servizio sociale garantisce all'interessato:
 - a. la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
 - b. la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;
 - c. la tutela alla riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.
2. Relativamente ai casi ammessi è garantito, inoltre:
 - a. l'individuazione dell'operatore responsabile del caso;
 - b. la possibilità di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e all'aggiornamento periodico del ProP, anche attraverso valutazioni multidisciplinari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
 - c. il diritto di ricevere formale comunicazione sulla quota di contribuzione dovuta, prima dell'inizio della erogazione delle prestazioni;
 - d. il controllo, da parte dell'Ambito distrettuale, sulla qualità delle prestazioni, anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati.

Art. 7

(I rapporti con il cittadino)

1. L'Ambito distrettuale 5.2 di Latisana garantisce la completa informazione in merito al sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari. Gli uffici dei servizi sociali dei Comuni dell'Ambito rappresentano la sede per accedere ai servizi.
2. La procedura di ammissione alle prestazioni socio-sanitarie è integrata con le funzioni di titolarità dell'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana".
3. L'Ambito distrettuale 5.2 di Latisana persegue l'obiettivo della massima integrazione tra gli ambiti di intervento nei quali si articola il sistema dei servizi alla persona, al fine di garantire, attraverso il coordinamento funzionale delle azioni e la semplificazione delle procedure, la centralità del bisogno e la continuità dei servizi.

4. È compito degli operatori supportare attivamente l'interessato nella ricerca delle soluzioni complessivamente disponibili, affiancandolo nella lettura del bisogno e fornendo le informazioni ed i contatti utili.

TITOLO II

(MODALITÀ DI ACCESSO e REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI)

Art. 8

(Accesso su domanda)

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda, presso la sede del Servizio di Segretariato Sociale presente in tutti i Comuni dell'Ambito, da parte del soggetto interessato o da un suo delegato, ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la potestà genitoriale o tutoriale.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso unitario, l'Ambito assume un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi, con esclusione di quelli per i quali la normativa ne richiede uno specifico.

Art. 9

(Attivazione d'ufficio)

1. I servizi sociali dell'Ambito si attivano nei casi di:
 - a. adempimento di provvedimenti giudiziari per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b. presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c. situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione;
 - d. invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione;
 - e. segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
 - f. richiesta di un componente della famiglia.
2. Per la presa in carico, i Servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso, tranne quando sussistano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso, ovvero nei casi disciplinati dalla legge.

Art. 10

(Istruttoria)

1. Le richieste vanno corredate delle informazioni, dei dati e della documentazione necessari alla valutazione del caso; tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autodichiarazioni.

2. I servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.
3. Qualora necessario, i servizi provvedono ad effettuare visite domiciliari e redigono una relazione di valutazione.
4. Nella formulazione del ProP, nonché nella definizione della misura e del *budget* dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno.

Art. 11

(Valutazione dello stato di bisogno)

1. Il Servizio Sociale Professionale provvede alla valutazione della situazione di bisogno, sulla base dei seguenti elementi:
 - a. condizione personale dell'interessato, eventualmente comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi;
 - b. situazione familiare;
 - c. contesto abitativo e sociale;
 - d. situazione economica e lavorativa.
2. La presenza di figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizioni di bisogno.
3. La fruizione di altri servizi o interventi erogati dall'Ambito o da altri enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale sono considerate ai fini della valutazione di cui ai punti a., c. e d. del precedente comma 1.
4. In caso di situazioni di bisogno che necessitano di interventi multiprofessionali sono attivate le modalità di valutazione previste all'art. 13.
5. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal Titolo III del presente Regolamento.
6. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui all'art. 4 del Regolamento.

Art. 12

(Esito del procedimento)

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, il Servizio Sociale Professionale predispone il progetto personalizzato (ProP) concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda. Per la predisposizione del ProP viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce:
 - a. gli obiettivi del programma;
 - b. le risorse professionali e sociali attivate;
 - c. gli interventi previsti;
 - d. la durata;

- e. gli strumenti di valutazione;
 - f. le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato e della rete familiare;
 - g. le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi;
 - h. i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno, relativa agli elementi di cui alle lettere da a. a d. dell'art. 11, comma 1, del presente Regolamento.
2. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del ProP da parte del Servizio Sociale Professionale/Responsabile e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto.
 3. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
 4. In caso di provvedimento di diniego sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

Art. 13

(Valutazione multiprofessionale sociosanitaria)

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale territoriale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'A.S.S. n. 5.

TITOLO III

(VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA)

Art. 14

(Criteri e strumenti di valutazione della situazione economica)

1. La situazione economica del destinatario dell'intervento viene valutata prioritariamente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) di tempo in tempo vigente.
2. Al fine di garantire una maggiore equità nella determinazione dell'accesso agli interventi economici, sono oggetto di valutazione specifica, qualora non già previsto dalla normativa relativa all'I.S.E.E., anche:
 - a. le spese per consumo di beni e servizi non essenziali (cioè diversi da alimentazione, salute, istruzione obbligatoria e lavoro), come indicatore della capacità di reddito;
 - b. le entrate economiche diverse dai redditi imponibili ai fini I.R.P.E.F., comunque percepite.
3. Le spese e le entrate, di cui al comma precedente, sono valutati con riferimento al nucleo familiare di cui alla normativa di disciplina dell'I.S.E.E.

4. La situazione economica è soggetta a revisione e rivalutazione secondo quanto previsto dal ProP ed ogniqualvolta vi sia una variazione significativa della stessa che coinvolge il destinatario degli interventi o i componenti del nucleo familiare.
5. Relativamente agli specifici servizi o interventi possono essere definiti casi in cui per la valutazione economica sono assunti parametri diversi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, quelli riportati nel punto 1.B della tabella di cui al successivo articolo 25, comma 3.
6. L'Ambito, qualora lo ritenga necessario, può verificare la situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale, nonché la capacità di spesa del soggetto interessato e del suo nucleo familiare fino ai cinque anni precedenti l'attestazione I.S.E.E. presentata. Palesi trasformazioni non giustificate della situazione economica ed anagrafica possono essere motivo di diniego delle agevolazioni.

Art. 15

(Le forme di compartecipazione al costo dei servizi)

1. Al fine di garantire la fruizione dei servizi alle persone in situazione di bisogno accertato secondo criteri di solidarietà ed equità, e tenuto conto delle risorse disponibili, l'Ambito distrettuale 5.2 di Latisana stabilisce la seguente forma di compartecipazione economica:
 - a. il pagamento di tariffe da parte degli utenti dei servizi erogati dall'Ambito con l'applicazione di esenzioni e agevolazioni tariffarie graduate sulla base della situazione economica accertata in sede di valutazione.
2. L'Ambito può verificare l'eventuale disponibilità alla compartecipazione anche di altri parenti ovvero persone interessate a richiedere il servizio o al suo rappresentante. Il contributo dell'Ambito è diminuito sulla base della situazione economica dell'utente e della persona interessata, in applicazione delle soglie individuate.
3. La persona destinataria degli interventi ovvero quella interessata alla compartecipazione ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni significative di reddito o patrimonio intervenuti in fase di erogazione, al fine di procedere alla rivalutazione della situazione economica prevista all'ultimo comma dell'articolo 14.
4. Restano fermi gli istituti civilistici disciplinanti l'obbligo al mantenimento ed agli alimenti.

Art. 16

(Accertamenti e verifiche)

1. L'Ambito distrettuale 5.2 di Latisana si riserva di effettuare accertamenti e verifiche circa le dichiarazioni inerenti alla situazione economica dell'interessato e dei familiari ovvero della persona interessata alla compartecipazione, in collaborazione con le istituzioni competenti.
2. In caso di false dichiarazioni inerenti la situazione economica o di mancata comunicazione di variazioni che possano comportare un aumento rilevante della capacità economica considerata ai fini dell'accesso agli interventi economici e della compartecipazione alla spesa dei servizi, l'Ambito può disporre la revoca degli interventi disposti, riservandosi di esperire le opportune azioni di tutela in sede giudiziaria.

TITOLO IV (TIPOLOGIE DI INTERVENTI E DI SERVIZI SOCIALI)

CAPO I – Assistenza Economica

Art. 17 *(Finalità e obiettivi)*

1. Gli interventi di cui al presente Capo sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio e la marginalità generati da insufficienza del reddito, tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, nell'ambito di progetti individualizzati, a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di una situazione economica insufficiente, come indicato nel successivo articolo 19, comma 1, lettere a. e b.
2. Le prestazioni economiche del S.S.C. vanno ad integrare le provvidenze erogate da un'articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio di sussidiarietà, concorrono a supportare famiglie o singoli in condizioni di indigenza.
3. I contributi economici sono finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui sono intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato con i richiedenti e da essi sottoscritto.
4. I contributi disciplinati nel presente Capo vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dall'Assemblea dei Sindaci.
5. Gli interventi economici disciplinati nel presente Capo non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Pubblica.

Art. 18 *(Gli interventi di assistenza economica)*

1. I principi all'interno dei quali trovano collocazione gli interventi sociali di carattere economico previsti dal presente Capo sono la prevenzione, l'integrazione, l'attivazione della persona, l'uniformità e l'equità. Sono esclusi i contributi economici finalizzati all'integrazione totale o parziale per la compartecipazione alle tariffe/rette dei servizi residenziali e semi-residenziali, specificatamente disciplinati. Come pure sono esclusi dagli interventi di assistenza economica quelli finalizzati al pagamento di imposte e servizi comunali.
2. Fatti salvi eventuali obblighi di legge, la persona richiedente, per accedere a questi interventi, dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Inoltre dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine, sarà cura del Servizio di Segretariato Sociale fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari

affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso, i contributi economici potranno esclusivamente essere integrativi di quanto già percepito per le medesime finalità.

3. Gli interventi sociali di carattere economico previsti sono:
 - a. assistenza economica ordinaria;
 - b. assistenza economica straordinaria;
 - c. assistenza economica d'emergenza.
4. I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento, fatto salvo quanto indicato nell'articolo 15, comma 3.
5. I contributi, sulla base di giustificato motivo accertato dall'Assistente Sociale, possono essere gestiti da persona diversa dal destinatario, affinché ne garantisca un corretto uso a favore dell'interessato, secondo il Prop concordato.

Art. 19

(Criteri generali per la determinazione della situazione economica)

1. Possono accedere ai contributi economici di cui al presente Capo:
 - a. i cittadini la cui certificazione ISEE, relativa alle prestazioni sociali agevolate, risulti pari o inferiore a € 10.000,00;
 - b. i cittadini il cui patrimonio immobiliare sia limitato esclusivamente alla casa di abitazione del nucleo, fatto salvo quanto indicato nel successivo art. 24, comma 6;
 - c. i cittadini che sottoscrivano il ProP predisposto dal Servizio Sociale Professionale, tranne il caso di cui all'art. 18, comma 3, lett. c.
2. L'erogazione di prestazioni economiche tende a garantire assistenza a quelle persone che versano in uno stato di bisogno accertato. L'accertamento dello stato di bisogno comporta adeguate indagini e analisi delle condizioni soggettive e oggettive della persona e/o del nucleo familiare e parentale tramite il Servizio Sociale professionale.
3. Per i contributi di cui ai successivi articoli 22 e 23 la valutazione dei Servizi Sociali, con adeguata motivazione, può non tener conto dei limiti di cui al precedente comma 1, lettere a. e b.

Art. 20

(Motivi di esclusione generali)

1. Sono motivo di esclusione dal beneficio di assistenza economica:
 - a. rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, non adeguatamente motivato;
 - b. cessazione volontaria da un'attività lavorativa, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
 - c. rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, Lavori di Pubblica Utilità, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla Pubblica Amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo;

- d. rifiuto all'eventuale proposta del Servizio Sociale di partecipare ad eventuali bandi per case popolari;
- e. mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione a Centri per l'Impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo o di collocamento, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;
- f. non aver volontariamente espletato le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi o il pagamento di beni previsti dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegni, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, etc.);
- g. nel caso in cui sia stato verificato e sia dimostrabile un tenore di vita non corrispondente alla situazione economica dichiarata.

Art. 21

(Assistenza economica ordinaria)

1. Gli interventi di assistenza economica ordinaria sono finalizzati a sostenere persone o nuclei familiari in situazioni di disagio e per i quali il sostegno economico sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti.
2. L'intervento è rivolto a persone o a nuclei familiari residenti nel territorio di competenza, temporaneamente sprovvisti di entrate sufficienti ai bisogni vitali (correlate alla pensione minima INPS), che non possono accedere al lavoro per cause non totalmente imputabili alla loro volontà, ovvero che beneficiano di altri interventi sociali continuativi.
3. L'assistenza economica ordinaria ha, di norma, durata massima di 12 mesi. Non sussistono limiti temporali all'erogazione di contributi economici per soggetti in situazione di cronicità, nonché per soggetti in condizioni di svantaggio economico e di isolamento sociale, non diversamente superabili.
4. Il contributo ordinario massimo mensilmente erogabile è pari al 50% (arrotondato all'euro superiore) dell'importo della pensione minima INPS vigente. Tale importo è incrementato di € 50 in caso di presenza di almeno 2 figli fiscalmente a carico ovvero 2 minori in affidamento giudiziale entro il 4° grado.
5. Il contributo viene erogato dal mese indicato nel provvedimento amministrativo di concessione del beneficio. Il contributo potrà essere revocato qualora in sede di verifica periodica si rilevi che il beneficiario non ha rispettato i termini del ProP.

Art. 22

(Assistenza economica straordinaria)

1. Gli interventi di assistenza economica straordinaria sono contributi *una tantum* in favore di persone o nuclei familiari che si trovino ad affrontare situazioni imprevedute di varia natura che comportano un eccezionale e straordinario onere economico.
2. L'importo annuale non può superare la somma di € 1.500,00. L'importo, le modalità ed i tempi per l'erogazione vengono definiti nel ProP dal Servizio Sociale Territoriale.

3. Sono di norma ammesse al contributo le seguenti spese:
 - a. bollette utenze acqua, luce, gas e telefono (qualora quest'ultimo necessario per il ProP). Il cittadino si impegnerà a richiedere la successiva rateizzazione degli importi dovuti ai vari soggetti erogatori;
 - b. spese alimentari per particolari diete su prescrizione medica;
 - c. arretrati di affitto e condominio (qualora necessario per il ProP);
 - d. spese per acquisto farmaci generici secondo prescrizione medica che dovrà indicare il consumo temporale di ogni singolo farmaco prescritto;
 - e. spese per tickets sanitari di diagnostica strumentale, qualora non coperte dal Servizio Sanitario pubblico e su presentazione di prescrizione medica;
 - f. spese straordinarie relative all'accudimento dei figli o al loro mantenimento, tali da consentire la regolare frequenza scolastica dei minori tramite la possibilità di acquisto dei normali strumenti didattici e materiali di uso ordinario (libri, se non forniti gratuitamente o a rimborso da altro servizio pubblico, o in comodato scolastico, quaderni, cancelleria varia, ecc.);
 - g. altre tipologie strettamente correlate al Prop.
4. Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata dal richiedente.
5. Il contributo viene erogato dal mese indicato nel provvedimento amministrativo di concessione del beneficio. Il contributo potrà essere revocato qualora in sede di verifica periodica si rilevi che il beneficiario non ha rispettato i termini del ProP.

Art. 23

(Assistenza economica d'emergenza)

1. Contributi economici assistenziali, per casi di necessità primaria e/o spese di prima necessità per far fronte a bisogni indifferibili della persona e a situazioni di particolare urgenza, per i quali non è possibile seguire i procedimenti istruttori previsti d'ordinario, possono essere erogati tramite pronto cassa economale.
2. I contributi di cui al comma 1 devono essere di misura contenuta di norma non superiore ad € 300,00 e mirati ad anticipare o sostituire un intervento assistenziale tramite lo strumento del ProP.
3. Per consentire di soddisfare tempestivamente i bisogni e le necessità espresse, il Servizio Sociale Professionale, con apposita relazione tecnica, formulerà la proposta di intervento all'economista del Comune di residenza o comunque relativo alla presa in carico dell'utenza, affinché si possa procedere alla tempestiva liquidazione della spesa, con risorse proprie del Comune stesso.

Art. 24

(Definizione della situazione economica)

1. La situazione economica presa in esame ai fini della rilevazione del parametro di riferimento per tutti gli interventi economici previsti dal presente Capo è quella del nucleo familiare.
2. Per nucleo familiare si intende quello disciplinato dalla normativa ISEE.
3. Alla formazione della situazione economica concorrono tutti i componenti la famiglia di cui al comma 2.

4. Per condizione economica del nucleo familiare si intende quella risultante dalla certificazione I.S.E.E., in corso di validità, relativa alle prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e del D.P.C.M. 03 dicembre 2013.
5. Oltre alla certificazione I.S.E.E. è richiesta l'autocertificazione ovvero la comunicazione di eventuali altri proventi economici, non rientranti nel calcolo dell'I.S.E.E., percepiti a qualsiasi titolo dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare.
6. Sarà motivo di esclusione dal beneficio qualsiasi diritto di proprietà di beni immobili e l'aver effettuato donazioni di beni immobili o di diritti su di esse negli ultimi cinque anni. Non è motivo di esclusione dal beneficio la proprietà della casa di abitazione dell'interessato ovvero la proprietà di immobili la cui vendita non è immediatamente realizzabile entro i 12 mesi.

Art. 25

(Quantificazione del contributo - Tabelle)

1. Il contributo economico viene quantificato partendo dalla Tabella 1. A) relativa all'I.S.E.E. del cittadino che presenta la domanda.
2. Al punteggio I.S.E.E. si assommano e si sottraggono i punti ottenuti nelle tabelle successive. I punteggi calcolati con la Tabella 1. B) si sottraggono al punteggio I.S.E.E. Il punteggio della Tabella "Valutazione del Bisogno Socio-Sanitario della Famiglia" si somma a quello I.S.E.E. Il punteggio della Tabella "Valutazione del grado di adesione e collaborazione al ProP" si somma al punteggio I.S.E.E.
3. Il punteggio complessivo ottenuto con le Tabelle "Valutazione della Situazione Economica", "Valutazione del Bisogno Socio-Sanitario della Famiglia" e "Valutazione del grado di adesione e collaborazione al ProP" costituisce la base per la quantificazione economica del contributo erogabile.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO
1. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. A) I.S.E.E. (+ da 0 a 50 punti che costituiscono la base alla quale sommare o sottrarre i punti delle Tabelle successive)	
I.S.E.E. in €	Punti I.S.E.E. per Contributi economici ordinari integrativi del reddito. Contributi Straordinari finalizzati
0,00-2.000,00	50
2.000,01-4.000,00	40
4.000,01-6.000,00	30
6.000,01-8.000,00	20
8.000,01-10.000,00	10
Oltre 10.000,00	0

1. B) ULTERIORI BENEFICI NON RIENTRANTI NEL CALCOLO I.S.E.E. (- da 0 a 10 punti che costituiscono la base alla quale sommare o sottrarre i punti delle Tabelle successive)

1. B) 1. Contributi Comunali vari (esenzione tariffe scolastiche, I.M.U., T.A.R.E.S., ecc.) e Aiuti ricevuti da enti e associazioni di volontariato (generi alimentari, prodotti vari per la prima infanzia, pagamento utenze, ecc.):

€/anno	Punti
0,00-200,00	0
200,01-300,00	-1
300,01-400,00	-2
400,01-500,00	-3
500,01-600,00	-4
600,01-700,00	-6
Oltre 700,00	-8

N.B.: nel calcolo della Tabella 1. B) 1. è necessario sommare tutti i contributi percepiti

TOTALE PUNTI SITUAZIONE ECONOMICA = PUNTI

2. VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-SANITARIO DELLA FAMIGLIA (da 0 a 50 PUNTI che si sommano nel computo del punteggio)

Indicatore	Punti
2. A) Situazioni di disoccupazione per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto	10
2. B) Disagio abitativo (condizione igienica, sovraffollamento, sfratto, ecc.)	5
2. C) Età (solo > 75 anni)	5
2. D) Rete familiare (assenza di familiari) o stato di emarginazione e solitudine	5
2. E) Necessità di cure continuative a pagamento previa idonea prescrizione medica	5
2. F) Bisogno assistenziale emerso dalla valutazione del Servizio Sociale Professionale	Fino a 20 punti
TOTALE PUNTI BISOGNO SOCIO-SANITARIO DELLA FAMIGLIA =	

3. VALUTAZIONE DEL GRADO DI ADESIONE E COLLABORAZIONE AL ProP (da 0 a 10 PUNTI che si sommano nel computo del punteggio)

Indicatore	Punti
Nessuna collaborazione	0
Media collaborazione	5
Alta collaborazione	10

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Somma degli indicatori	Punti
1. Situazione economica	
2. Bisogno socio-sanitario della famiglia	
3. Grado di adesione e collaborazione al ProP	
TOTALE VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO	

In base al punteggio complessivo ottenuto, si calcola il quoziente di contributo erogabile:

Punti	% Contributo erogabile
0-10	0%
11-40	40%
41-50	50%
51-60	60%
61-70	70%
71-80	80%
81-90	90%
Oltre 91	100%

4. L'Assemblea dei Sindaci, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, può rideterminare gli importi fissati dagli articoli 19, 21 e 22 del presente Capo.

Art. 26
(Norma di rinvio)

1. Per i contributi economici non disciplinati nel presente Capo, si rinvia ai regolamenti specificamente approvati per ciascuna prestazione.

CAPO II – Servizi per favorire e sostenere la domiciliarità

Sezione I – Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) – Pasti a domicilio – Servizio di lavanderia

Art. 27
(Assistenza domiciliare – Definizione e finalità)

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito da un complesso di interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale, resi a domicilio delle persone, è finalizzato al soddisfacimento dei suoi bisogni essenziali ed è teso a favorire la permanenza di questi nel proprio ambiente di vita.
2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare:
- opera nel rispetto del ruolo della famiglia, la sostiene e la agevola nello svolgimento delle funzioni e dei compiti che le sono propri, promuovendo la responsabilizzazione di tutti i suoi membri, senza sostituirsi ad essa;
 - ha la funzione di permettere o facilitare l'accesso della persona in difficoltà ai diversi servizi operanti sul territorio e di consentire una migliore vita di relazione al fine di contrastare i rischi di isolamento e di emarginazione sociale;
 - rientra nel sistema integrato sociosanitario degli interventi e servizi e si ispira a principi di universalità, uguaglianza ed imparzialità, garantendo il rispetto della dignità e della libertà dell'individuo, nonché la realizzazione di un progetto personalizzato condiviso con il destinatario e la sua famiglia.

3. Il Servizio è finalizzato a:
 - a. favorire, per quanto possibile, la permanenza della persona nel proprio nucleo familiare e sociale, migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia di appartenenza, supportandone il carico assistenziale, al fine di evitare ovvero posticipare l'istituzionalizzazione;
 - b. promuovere l'autonomia della persona garantendo una risposta alle sue personali necessità;
 - c. contrastare l'isolamento attraverso la promozione e il mantenimento della rete di relazioni familiari e sociali;
 - d. evitare ricoveri e ospedalizzazioni impropri.
4. Il Servizio può essere erogato direttamente dal soggetto gestore o mediante forme di esternalizzazione.

Art. 28
(Oggetto dell'intervento)

1. Gli interventi del Servizio si realizzano all'interno del ProP a favore della persona e/o del nucleo familiare. Per la definizione e realizzazione del progetto di assistenza verranno messe in atto forme di collaborazione e integrazione con i servizi che fanno riferimento all'Azienda Sanitaria, sia a livello territoriale che ambulatoriale e di reparto ospedaliero, nonché servizi specialistici e risorse territoriali del terzo settore e del volontariato. Il ProP verrà condiviso con la persona beneficiaria del servizio e/o la sua famiglia e gli eventuali altri servizi che sono coinvolti nella presa in carico della persona stessa.
2. Gli interventi costituiscono un insieme di prestazioni di natura socioassistenziale effettuate prevalentemente a domicilio, con particolare riferimento alle persone anziane e, comunque, in favore di coloro che manifestano difficoltà rilevanti in termini di autonomia, compresi i minori e loro famiglie.
3. Il S.A.D. deve interagire con le attività delle persone assistite e/o dei familiari, evitando di porsi nell'ottica della sostituzione. In particolare, sono da ritenersi interventi di assistenza domiciliare le seguenti tipologie di prestazioni:
 - a. area di assistenza alla persona intesa come:
 - cura ed igiene della persona: alzata dal letto, vestizione, bagno, rimessa a letto, riassetto del letto; prestazione igienico-sanitarie di semplice attuazione (non riservate a competenze specifiche di altre figure professionali), che comportano attività quali: massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito, mobilitazione dell'utente, aiuto per una corretta deambulazione, aiuto nel movimento di arti invalidi; soddisfacimento alle necessità inerenti il ricovero, qualora l'utente sia temporaneamente degente presso l'ospedale, istituto di ricovero, centri di riabilitazione, in assenza di familiari; interventi di emergenza con attivazione dei presidi sanitari preposti;
 - b. area della cura della casa intesa come:
 - lavaggio, stiratura e rammendo di biancheria e vestiario personali dell'utente, da effettuarsi presso il domicilio dello stesso se in possesso della strumentazione necessaria o presso il servizio lavanderia diretto dal Comune e/o con questi convenzionato e/o presso una lavanderia scelta dall'utente; igiene dell'ambiente domestico;
 - c. area vita di relazione e varie intesa come sostegno alla vita di relazione:

accompagnamento per il disbrigo di pratiche burocratiche, riscossione pensioni, visite mediche, commissioni (pagamento bollette, varie), accompagnamento presso i presidi sanitari; sostegno al mantenimento dei contatti con la famiglia, con la rete dell'utente e con i servizi formali ed informali già attivi sulla situazione;

d. area assistenza vittuaria:

accompagnamento all'acquisto di generi alimentari; preparazione presso il domicilio e/o aiuto nell'assunzione dei pasti.

Art. 29

(Pasti a domicilio)

1. È previsto il Servizio di recapito a domicilio di pasti caldi pronti. L'assistenza vittuaria rappresenta il completamento del S.A.D.. Finalità, oggetto, destinatari, priorità e procedure per l'attivazione del servizio coincidono con quanto indicato per il S.A.D.

Art. 30

(Priorità d'accesso)

1. Il Servizio Domiciliare, in collaborazione, là dove necessario, con il Servizio Sanitario, effettuerà una valutazione della complessità assistenziale attraverso l'analisi della situazione sociosanitaria, familiare, ambientale e del disagio socio-economico ai fini di stabilire delle priorità di accesso. In particolare si darà priorità alle seguenti situazioni:
 - 1.1 malati terminali così come pure i soggetti destinatari del percorso di dimissioni protette/continuità assistenziale, in relazione al "Protocollo di dimissioni protette-continuità assistenziale" in vigore, approvato dall'Assemblea dei Sindaci degli Ambiti distrettuali di Latisana e Cervignano del Friuli e dall'Azienda Sanitaria n. 5 "Bassa Friulana";
 - 1.2 persone sole e con rete familiare assente;
 - 1.3 persone con rete familiare esistente, ma fragile.
2. Gli interventi verranno garantiti in considerazione della disponibilità delle risorse finanziarie destinate al servizio.
3. Qualora il servizio non sia in grado di accogliere tutte le richieste pervenute, verrà redatta una lista d'attesa, sulla base dei criteri definiti per il Fondo per l'Autonomia Possibile (F.A.P.) di cui alle linee operative già individuate dall'Assemblea dei Sindaci.
4. Se la persona vuole comunque usufruire del servizio, in deroga alla lista d'attesa, può accedervi sostenendo la compartecipazione massima prevista, indipendentemente dal proprio ISEE.

Art. 31

(Attivazione interventi)

1. L'Assistente Sociale stabilisce la data di attivazione degli interventi, compatibilmente con la disponibilità delle risorse.
2. L'Assistente Sociale, assieme agli operatori domiciliari e al servizio sanitario preposto, se ritenuto necessario, predispone, all'interno del ProP, in accordo con il cittadino interessato e/o i care-givers di riferimento, il P.A.I. che deve tener conto dei fattori sociali, assistenziali,

relazionali e sanitari e garantire la massima coerenza alle necessità globali di cura. Nell'ambito di tale piano devono essere esplicitati: gli obiettivi da perseguire, le azioni attivabili dal processo di aiuto con l'individuazione dei soggetti potenziali da coinvolgere (familiari, vicini, amici, assistenti privati, volontari, ecc.) e definizione degli ambiti e modalità della loro partecipazione, i tempi e le modalità delle verifiche, eventuali criticità o problematiche.

3. Il P.A.I. può prevedere la frequenza di accessi in considerazione del differenziato livello di autonomia personale e dell'esistenza o meno di una rete parentale ed amicale, convivente o meno con l'anziano, in grado di garantire la tenuta di un progetto di sostegno alla domiciliarità complessivamente inteso.

Art. 32

(Partecipazione degli utenti al costo dei servizi)

1. Annualmente l'Assemblea dei Sindaci fissa le tariffe applicabili per i vari interventi di cui all'articolo 28, comma 3, tenendo conto dell'I.S.E.E. per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria.
2. Nel caso in cui l'ISEE non venga presentato entro un mese dalla avvenuta presentazione della richiesta di accesso al servizio o nel caso in cui non venga rinnovato entro un mese dalla sua scadenza, verrà applicata la tariffa massima.
3. Coloro che beneficiano di contributi regionali non rendicontabili, quali per esempio il Fondo per l'Autonomia Possibile – Assegno per l'assistenza (FAP-APA), il fondo gravissimi e/o altri finalizzati alla cura, assistenza e sostegno a domicilio delle persone in stato di non autosufficienza, non potranno beneficiare delle agevolazioni di cui al precedente comma 1. In tal caso la tariffa applicata sarà quella massima prevista.

Art. 33

(Sospensione e decadenza dal servizio)

1. Il Servizio viene sospeso nei seguenti casi:
 - a. richiesta motivata da parte dell'utente/familiare/legale rappresentante;
 - b. assenza temporanea dell'utente dal territorio;
 - c. ricovero provvisorio dell'utente in strutture residenziali o ospedaliere;
 - d. variazioni delle condizioni che avevano reso necessario l'attivazione del servizio;
 - e. mancato pagamento della quota di compartecipazione al servizio per due mensilità, se la sospensione non riguardi prestazioni essenziali che, qualora interrotte, comporterebbero un grave pregiudizio alla persona;
 - f. accertata difficoltà nell'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza;
 - g. mancato riconoscimento del ruolo degli operatori del servizio, tale da compromettere l'efficacia e la qualità dell'intervento;
 - h. altre situazioni su valutazione del Servizio Sociale.
2. Il beneficiario decade dal Servizio nei seguenti casi:
 - a. trasferimento, ricovero definitivo presso strutture residenziali o decesso dell'utente;
 - b. modifiche sostanziali della situazione per cui il servizio erogato non è più in grado di rispondere in maniera adeguata ai bisogni assistenziali del beneficiario;

- c. mancato pagamento della quota di compartecipazione al servizio per tre mensilità, qualora la cessazione non riguardi prestazioni essenziali che, qualora interrotte, comporterebbero un grave pregiudizio alla persona;
- d. reiterato mancato riconoscimento del ruolo degli operatori del servizio, tale da compromettere l'efficacia e la qualità dell'intervento;
- e. permanente difficoltà nell'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza;
- f. qualora la "motivazione" di cui al precedente comma 1, lett. a. non sia adeguata alla realizzazione del ProP;
- g. altre situazioni su valutazione del Servizio Sociale.

CAPO III – Servizi in favore dei soggetti disabili o ad alta complessità

Sezione I – Servizio di Aiuto alla Persona (S.A.P.)

Art. 34

(Servizio di Aiuto alla Persona - Finalità)

1. Il servizio di aiuto alla persona (S.A.P.) – art. 14 della L.R. 41/96 – è finalizzato a soddisfare le esigenze delle persone in temporanea o permanente grave limitazione di autonomia, connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero, con particolari interessi professionali o di studio.
2. L'intervento viene attivato in favore di soggetti certificati, dai servizi preposti, ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92, di età inferiore a 65 anni all'atto della presentazione della domanda d'accesso o di attivazione dell'intervento da parte del Servizio Sociale. Gli interventi sono rivolti ai portatori di disabilità che si trovano in situazione di media e grave limitazione dell'autonomia personale, con supporto familiare anche parziale.
3. L'intervento è finalizzato a:
 - a. favorire la permanenza a domicilio dei disabili di età inferiore a 65 anni disabili;
 - b. mantenere e/o sviluppare l'autonomia personale e della vita di relazione;
 - c. favorire e/o sostenere la socializzazione, l'integrazione sociale e la cura della persona.
4. In riferimento alle finalità di cui al precedente comma, il ProP può prevedere, in alternativa, l'intervento delle seguenti figure professionali:
 - a. Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) qualora l'attività ed il progetto richiedano una competenza prevalentemente di tipo assistenziale;
 - b. Educatore qualora l'attività ed il progetto richiedano una competenza prevalentemente di tipo educativo.

Art. 35
(Oggetto dell'intervento)

1. Il S.A.P. è erogato in prestazioni di natura socio-assistenziale/educativa di stimolo e sviluppo delle risorse personali delle persone disabili e di sostegno alla famiglia, al fine di prevenire situazioni di emarginazione.
2. In particolare sono da ritenersi interventi del S.A.P.:
 - a. aiuto nella mobilità nel territorio per acquisti e commissioni varie;
 - b. accompagnamento a supporto della vita di relazione ed in attività di socializzazione;
 - c. accompagnamento presso attività occupazionali e/o socio-occupazionali;
 - d. ogni attività volta a garantire l'autonomia, la crescita e la cura della propria persona.

Art. 36
(Priorità d'accesso)

1. Il S.A.P., nella maggior parte dei casi in collaborazione con il Servizio Sanitario competente per la disabilità, effettuerà una valutazione sull'opportunità di un progetto volto a favorire la vita autonoma e l'integrazione sociale, oltre a tener conto della rete familiare, ambientale e del disagio socio-economico, ai fini di stabilire delle priorità di accesso. In particolare si darà priorità, in considerazione delle disponibilità finanziarie, alle situazioni riferite a:
 - a. persone sole (senza nessun familiare esistente);
 - b. persone con rete familiare esistente, ma fragile (su valutazione del Servizio Sociale);con precedenza, nella medesima categoria, delle situazioni con minori autonomie e maggiore fragilità economica, e garantendo la lista d'attesa eventuale, in considerazione di criteri cronologici di arrivo della domanda.
2. Qualora la persona voglia comunque usufruire del servizio, in deroga alla lista d'attesa, si applica la tariffa massima, indipendentemente dall'ISEE.

Art. 37
(Attivazione intervento)

1. Il Servizio Sociale stabilisce la data di attivazione dell'intervento, compatibilmente con la disponibilità delle risorse.
2. L'Assistente Sociale, assieme agli educatori/assistenti domiciliari e, nella maggior parte dei casi, in collaborazione con il servizio sanitario di competenza, predispone un progetto dove vengono esplicitati: gli obiettivi da perseguire, le azioni attivabili con l'individuazione dei soggetti potenziali da coinvolgere, le caratteristiche tecniche delle prestazioni (contenuti, tempi e modalità di erogazione), così come eventuali modifiche e/o sospensioni del servizio, sulla base delle verifiche effettuate.

Art. 38

(Partecipazione degli utenti al costo dei servizi)

1. Annualmente l'Assemblea dei Sindaci fissa le tariffe applicabili per i vari interventi di cui all'articolo 35, comma 2, tenendo conto dell'I.S.E.E. per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria.
2. Nel caso in cui l'ISEE non venga presentato entro un mese dalla avvenuta presentazione della richiesta di accesso al servizio o nel caso in cui non venga rinnovato entro un mese dalla sua scadenza, verrà applicata la tariffa massima.

Art. 39

(Sospensione e decadenza dal servizio)

1. Il Servizio viene sospeso nei seguenti casi:
 - a. richiesta motivata da parte dell'utente/familiare/legale rappresentante;
 - b. assenza temporanea dell'utente dal territorio;
 - c. ricovero provvisorio dell'utente in strutture residenziali o ospedaliere;
 - d. variazioni delle condizioni che avevano reso necessario l'attivazione del servizio;
 - e. mancato pagamento della quota di compartecipazione al servizio per due mensilità, se la sospensione non riguardi prestazioni essenziali che, qualora interrotte, comporterebbero un grave pregiudizio alla persona;
 - f. accertata difficoltà nell'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza;
 - g. mancato riconoscimento del ruolo degli operatori del servizio, tale da compromettere l'efficacia e la qualità dell'intervento;
 - h. altre situazioni su valutazione del Servizio Sociale.
2. Il beneficiario decade dal Servizio nei seguenti casi:
 - a. trasferimento, ricovero definitivo presso strutture residenziali o decesso dell'utente;
 - b. modifiche sostanziali della situazione per cui il servizio erogato non è più in grado di rispondere in maniera adeguata ai bisogni assistenziali del beneficiario;
 - c. mancato pagamento della quota di compartecipazione al servizio per tre mensilità, qualora la cessazione non riguardi prestazioni essenziali che, qualora interrotte, comporterebbero un grave pregiudizio alla persona;
 - d. reiterato mancato riconoscimento del ruolo degli operatori del servizio, tale da compromettere l'efficacia e la qualità dell'intervento;
 - e. permanente difficoltà nell'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza;
 - f. qualora la "motivazione" di cui al precedente comma 1, lett. a. non sia adeguata alla realizzazione del ProP;
 - g. altre situazioni su valutazione del Servizio Sociale.

Sezione II – Servizio di trasporto disabili

Art. 40

(Servizio di trasporto collettivo disabili - Finalità)

1. Il servizio di trasporto collettivo disabili (art. 15, L.R. 41/96) si rivolge ad adulti e minori che necessitano del trasporto presso centri riabilitativi e strutture semi-residenziali, con esclusione di quelli gestiti dal C.A.M.P.P., secondo le indicazioni del Servizio Sociale, quali “La Nostra Famiglia” di S. Vito al Tagliamento (PN) e Pasian di Prato (UD).

Art. 41

(Modalità di esecuzione)

1. Il servizio si svolge secondo gli orari e le fermate concordate con gli uffici dell’Ambito in base alle domande pervenute ed alla residenza degli utenti, con particolare riguardo alle attività ed agli orari stabiliti dalle strutture cui sono destinati gli stessi. Tendenzialmente e per quanto possibile per motivi organizzativi, per nessun utente del servizio il tragitto dal luogo di prelievo alla destinazione dovrebbe avere durata superiore ai 60 minuti, fatto salvo diverse disposizioni fornite dall’Ambito.
2. Il punto di raccolta degli utenti di norma è presso la propria abitazione, oppure, in caso di palesi e notevoli difficoltà, dal punto più prossimo all’abitazione stessa agevolmente raggiungibile dall’automezzo destinato al servizio. Gli orari e le sedi di raccolta saranno concordati con i servizi e quindi comunicati alle famiglie.
3. Qualora l’esercente la potestà genitoriale o la persona adulta eventualmente da questo delegata, non prenda in consegna l’utente al luogo ed all’orario programmato per il rientro, il mezzo, attesi non più di 5 minuti, proseguirà e terminerà il proprio giro e, successivamente porterà nuovamente l’utente presso la sede concordata e – se necessario – presso altra sede idonea; in tal caso, l’esercente la potestà, o chi delegato, sarà tenuto a rimborsare direttamente alla Ditta il maggior onere sostenuto.
4. Il servizio può essere sospeso nei seguenti casi:
 - a. reiterata inosservanza delle corrette norme di comportamento;
 - b. mancato pagamento della tariffa (se prevista) a carico dell’utente, ad un mese dalla scadenza dell’ordinativo di versamento;
 - c. sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.

Art. 42

(Servizio di trasporto disabili individuale - Finalità)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. C, della L.R. 41/96, possono essere attivate forme di trasporto individuale a carattere continuativo o per periodi definiti in relazione a specifiche esigenze rappresentate al Servizio Sociale. Per tale necessità viene attivato un servizio attraverso un operatore dedicato e mezzo idoneo in relazione alle esigenze dell'utente.
2. La prestazione di cui al comma 1 può essere garantita anche con i contributi economici di cui ai precedenti articoli 21 e 22 del presente Regolamento.

Art. 43

(Partecipazione degli utenti al costo dei servizi)

3. Annualmente l'Assemblea dei Sindaci fissa le tariffe applicabili per i vari interventi di cui all'articolo 35, comma 2, tenendo conto dell'I.S.E.E. per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria.
4. Nel caso in cui l'ISEE non venga presentato entro un mese dalla avvenuta presentazione della richiesta di accesso al servizio o nel caso in cui non venga rinnovato entro un mese dalla sua scadenza, verrà applicata la tariffa massima.

Sezione III – Inserimenti protetti

Art. 44

(Inserimenti protetti per disabili - Finalità)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h), della L.R. 41/96 è possibile prevedere l'inserimento di soggetti disabili in strutture residenziali e semi-residenziali in grado di garantire una risposta efficace ai bisogni assistenziali ed educativi rilevati dai servizi preposti.
2. Per tali inserimenti verranno utilizzate in via prioritaria le strutture del C.A.M.P.P., di cui i Comuni sono Consorziati. In via subordinata, a fronte di mancanza di posti o qualora tali strutture non siano rispondenti ai bisogni dell'utente, lo stesso C.A.M.P.P. potrà fare riferimento ad altre istituzioni, possibilmente presenti nel territorio regionale.

Art. 45

(Inserimenti protetti per situazioni ad elevata complessità - Finalità)

1. Le situazioni ad elevata complessità riguardano persone in carico ai servizi dell'Azienda Sanitaria ed ai servizi sociali del Comune e si caratterizzano per la presenza di problemi legati all'uso di sostanze psicoattive, patologie psichiatriche o disagio psichico, diagnosi mista o altre componenti di tipo sanitario. Per tali situazioni, in attesa di uno specifico protocollo volto a disciplinare i rapporti tra Comuni ed Azienda Sanitaria, sarà ogni volta definita una convenzione ai fini della gestione dell'intervento sotto il profilo tecnico ed economico.

Art. 46

(Inserimenti fuori territorio distrettuale)

1. Qualora, per motivi indipendenti dalle indicazioni dei servizi preposti (ad es. la volontà dell'interessato, della famiglia, del rappresentante legale), ed in presenza di risorse adeguate a livello locale, la persona decida per l'inserimento in servizi o in strutture situate al di fuori dal territorio dell'Ambito di Latisana o dell'A.S.S. n. 5, ai fini della determinazione dell'eventuale compartecipazione si potranno considerare solo le spese pari a quelle previste per soggetti

frequentanti analoghi servizi presenti sul territorio; l'eventuale differenza rimane a carico dell'utente o della sua famiglia.

2. In caso di impossibilità a farvi fronte, l'utente verrà ricollocato presso la risorsa idonea individuata dai servizi preposti.
3. Il presente articolo non si applica alle situazioni che richiedono servizi o prestazioni non presenti nell'offerta territoriale o nel caso in cui alle indicazioni dei servizi non corrisponda la disponibilità di posti da parte delle strutture locali individuate. In questa seconda ipotesi sarà cura dell'Ambito attivarsi per la definizione della ripartizione degli oneri rispetto ai servizi o Enti localmente deputati.

Art. 47
(Criteri di priorità)

1. Qualora il Servizio Sociale dei Comuni non sia in grado di rispondere a tutte le richieste pervenute, la priorità nell'erogazione dei servizi del presente Capo sarà assicurata tenendo conto dei seguenti criteri, nell'ordine qui riportato, con precedenza riservata ai minori che debbono assolvere all'obbligo scolastico:
 - a. persone disabili sole e prive di risorse parentali in grado di fornire adeguato supporto socio-assistenziale (indice di gravità 4);
 - b. persona disabile che vive in nucleo familiare con persone non-autosufficienti o con gravi situazioni dal punto di vista sociale o sanitario (indice di gravità 3);
 - c. persona disabile che vive in nucleo familiare che presenta problematiche di disadattamento, devianza, povertà o disagio sociale (indice di gravità 2);
 - d. persona disabile che vive in nucleo familiare con una sola figura parentale (indice di gravità 1).
2. La presenza nello stesso nucleo familiare di più elementi tra quelli sopraindicati comporta il conseguente aumento nella definizione dell'indice di gravità atto a definire il livello di priorità.
3. Per le richieste di servizio per le quali è prevista la presentazione della domanda entro un termine, a parità di indice di gravità, verrà data priorità secondo l'ordine di presentazione delle domande.

CAPO IV – Servizi per la tutela del minore

Sezione I – Affidamento familiare

Art. 48
(Principi generali)

1. L'affidamento familiare rappresenta uno strumento prioritario di aiuto al minore e alla sua famiglia, per la tutela del diritto di vivere in un contesto familiare che assicuri i processi di crescita e di sviluppo armonico della personalità del minore stesso.

2. L'Ambito distrettuale di Latisana promuove l'affidamento familiare, sostiene e valorizza le disponibilità della comunità all'accoglienza temporanea dei minori in difficoltà, adeguando e potenziando i propri piani di intervento a favore dei minori e delle loro famiglie in situazione di difficoltà e precarietà sociale, nel rispetto della L. 4 maggio 1983, n. 184 così come modificata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, della L. 8 novembre 2000, n. 328, della L.R. 31 marzo 2006, n. 6 e della L.R. 25 luglio 2006, n. 11.
3. L'Ambito distrettuale di Latisana promuove l'istituto dell'affidamento familiare in intesa con i contenuti e la metodologia previsti nelle linee di indirizzo approvate dalla conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 2012 e in base a quanto previsto nella programmazione del Piano di Zona.

Art. 49

(Finalità)

1. L'affidamento familiare è uno strumento che tende ad assicurare al minore, la cui famiglia di origine si trova momentaneamente nell'impossibilità di far fronte ai suoi bisogni, una sistemazione temporanea presso i soggetti definiti all'art. 55 del presente regolamento, che rispondono e rispettino le esigenze affettive, educative, psicologiche, sociali e assicurino mantenimento, adozione, istruzione e relazioni affettive utili alla crescita.
2. L'affidamento rappresenta, pertanto, un intervento temporaneo di protezione del minore e di aiuto alla famiglia di origine, attuato comunque nella prospettiva del rientro del minore nella famiglia di origine.

Art. 50

(Destinatari dell'affidamento familiare e loro diritti)

1. Destinatari dell'affidamento familiare sono i minori, momentaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, che necessitano di un collocamento temporaneo presso soggetti affidatari, che meglio rispondano alle loro esigenze affettive, educative, psicologiche e sociali.
2. Il minore ha diritto di essere preparato, informato e ascoltato nelle diverse fasi dell'affidamento familiare, nel rispetto delle sue origini e radici culturali e religiose, della sua storia e delle relazioni affettive. Il minore che ha compiuto 12 anni è coinvolto e partecipa alla definizione del progetto di affidamento. Anche per i più piccoli vanno garantite, comunque, le modalità più appropriate di comunicazione e di ascolto in relazione all'età. Il minore che ha compiuto i 14 anni esprime il proprio consenso esplicito all'affido. Durante l'affidamento, il minore ha diritto a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, a non essere separato possibilmente da fratelli e sorelle, a conservare i rapporti con parenti, amici e altre figure di riferimento, qualora non sussistano espresse e motivate controindicazioni, individuate e specificate nel progetto di affido o nel provvedimento del Tribunale.

Art. 51

(Tipologie di affidamento familiare)

1. L'affidamento familiare può essere:

- a. **consensuale**, quando i genitori o chi esercita la potestà genitoriale esprimono il loro consenso scritto al collocamento del minore presso un'altra famiglia. Viene attivato su proposta del Servizio Sociale dei Comuni con provvedimento dell'Ambito Distrettuale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare. Il provvedimento è assunto previa acquisizione, da parte del Servizio Sociale dei Comuni, dell'atto di consenso dei genitori o del tutore (e del minore dopo i 14 anni) e dell'atto di impegno da parte degli affidatari;
 - b. **giudiziale**, quando non vi è il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. Viene decretato dal Tribunale per i Minorenni, anche su proposta dei Servizi territoriali e il provvedimento di collocamento presso il nucleo degli affidatari viene sottoscritto dall'Ente affidatario.
2. Il minore può essere collocato in affidamento con forma consensuale o giudiziale secondo le seguenti tipologie:
- **affidamento parentale (o intra-familiare)**, presso una coppia (con o senza figli) o una persona singola appartenenti al nucleo d'origine, con legami di parentela entro il 4° grado ed in ogni caso secondo quanto definito dalla normativa vigente. È obbligo e compito prioritario dei servizi ricercare e attivare le risorse all'interno della famiglia del minore, attraverso un'attenta valutazione delle capacità, possibilità e volontà dei soggetti obbligati ad accogliere, provvedere e rispondere alle esigenze del minore. I servizi devono tener conto, inoltre, delle dinamiche esistenti tra il nucleo di appartenenza del minore e la famiglia allargata, ipotetica affidataria del minore, per verificare la disponibilità ad accettare la collaborazione e le indicazioni dei servizi medesimi, al fine di mantenere relazioni positive con la famiglia d'origine del minore e costruire le condizioni per il suo rientro nel nucleo familiare di provenienza;
 - **affidamento eterofamiliare**, presso una coppia (con o senza figli) o una persona singola diverse da quelle della famiglia d'origine, che si è resa disponibile, previa selezione e formazione.
3. L'affidamento può essere inoltre distinto in:
- **affidamento a tempo pieno**: si rende necessario quando la famiglia di origine è momentaneamente impossibilitata a rispondere in maniera idonea ai bisogni di crescita e di educazione del minore oppure la sua permanenza nella famiglia appare dannosa. I genitori affidatari in questo caso accolgono il minore a vivere nella propria famiglia, provvedendo al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non sia stata pronunciata una limitazione della potestà genitoriale ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'Autorità affidante;
 - **affidamento diurno o part-time**: consiste nell'affidamento del minore a genitori affidatari presso i quali il minore trascorre solo parte della giornata per alcuni o tutti i giorni della settimana. Questo tipo di affidamento può essere strumento utile nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessita di un supporto nell'educazione del minore. L'affidamento part-time si attua quando la famiglia d'origine non è in grado di seguire il proprio figlio minore in attività educative, scolastiche, ludiche e/o di socializzazione; si configura pertanto come un processo attraverso il quale il minore ha la possibilità di avere esperienze integrative positive con altre figure genitoriali sostitutive;
 - **affidamento per periodi di vacanza**: può risultare uno strumento utile a supplire alle difficoltà che può incontrare una famiglia con una carente rete di supporto sociale in periodi nei quali non è attivo il servizio scolastico e/o servizi integrativi per il tempo libero. Inoltre il minore ha possibilità di vivere esperienze complementari positive che la sua famiglia può non essere in grado di fornirgli.

- **affidamento per situazioni che rivestono carattere di impellenza:** cioè tutte quelle situazioni in cui si rende necessaria e urgente l'ospitalità e la protezione del minore.
4. L'affido familiare viene previsto per un tempo definito, che può essere rinnovato previa valutazione dei Servizi coinvolti e con avvallo dell'Autorità Giudiziaria, nel rispetto della normativa vigente.
 5. In caso di necessità di collocamento urgente del minore, si procederà all'affidamento, sulla base della proposta motivata dell'Assistente Sociale, riservandosi di acquisire la documentazione prescritta nel più breve tempo possibile da presentare all'Ente Gestore.

Art. 52
(La famiglia d'origine)

1. La famiglia di origine del minore è chiamata a collaborare in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare ed è informata accuratamente del significato e degli scopi dello stesso. Nella fase di avvio del progetto di affido, il Servizio Sociale proponente comunica alla famiglia d'origine le informazioni ritenute utili al progetto di affido riguardanti la persona o la famiglia individuata quale possibile affidataria del minore. Durante il periodo di affidamento, la famiglia d'origine mantiene i rapporti con il minore secondo le modalità definite nel progetto e si impegna a rispettare le indicazioni dei servizi contenuti nello stesso. Parallelamente al progetto di affidamento, la famiglia di origine riceve il supporto costante dei servizi per il superamento delle difficoltà che hanno reso necessario l'allontanamento del minore.

Art. 53
(La famiglia affidataria)

1. La famiglia affidataria è tenuta a rispettare, nel corso dell'esperienza, gli impegni sottoscritti, che saranno adeguati all'evolversi del progetto personalizzato e che possono essere così sintetizzati:
 - accogliere il minore presso di sé;
 - provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione con le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali;
 - garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, della sua identità culturale, sociale e religiosa;
 - assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
 - in base al progetto manterranno i rapporti con la famiglia d'origine e con tutti gli altri soggetti coinvolti, agevolando il rientro del minore nella propria famiglia, secondo le indicazioni contenute nello stesso progetto;
 - prendere i necessari ed urgenti provvedimenti, in caso di pericolo del minore, e ne daranno immediata comunicazione al Servizio Sociale del Comune;
 - partecipare agli incontri di sostegno/verifica circa l'andamento dell'affido predisposti dai Servizi, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto;
 - partecipare alle attività di sostegno e formazione svolte dal Servizio Affidi (gruppo famiglie affidatarie) o da altre organizzazioni coinvolte, al fine di promuovere occasioni di confronto e discussione sulle esperienze di affido e di promozione di una cultura dell'infanzia per realizzare i progetti di protezione e tutela del minore;
 - astenersi dal chiedere ai familiari del minore somme di denaro;

- recedere dalla loro disponibilità, qualora venissero meno le condizioni per proseguire l'accoglienza.

Art. 54
(Sostegno economico)

1. Alla famiglia affidataria di un minore la cui famiglia di origine risiede in uno dei Comuni dell'Ambito al momento dell'affidamento, in caso di affidamento extra-familiare, è riconosciuto un sostegno economico, indipendentemente dalla situazione economica, ma subordinatamente alla condivisione e sottoscrizione del Prop, al fine di riconoscere la natura di servizio dell'attività svolta e di concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento.
2. L'importo mensile del contributo è pari all'importo mensile della pensione minima INPS annualmente rivalutata. In caso di affido per alcuni giorni alla settimana (fino a quattro giorni) il sostegno viene determinato in rapporto ai giorni di presenza del minore presso la famiglia affidataria.
3. L'importo mensile è aumentato di € 300,00 in caso di 2° minore affidato e di ulteriori € 100,00 per ogni ulteriore minore presso la stessa famiglia.
4. Il sostegno, al compimento del 18° anno di età del minore, potrà continuare ad essere erogato alla famiglia affidataria fino al 21° anno di età, in caso di prosieguo dell'affidamento amministrativo all'Ente locale con provvedimento del Tribunale competente.
5. In caso di affidamento intra-familiare a parenti entro il 4° grado, stante gli obblighi al mantenimento, il sostegno economico non è dovuto.
6. In aggiunta al sostegno di cui al precedente comma 2, può essere erogato un sostegno straordinario per spese eccezionali (spese sanitarie non riconosciute dal Servizio Sanitario e comunque non rimborsate/rimborsabili da altri enti/assicurazioni di cui il soggetto e il nucleo affidatario possono beneficiare, eventuali spese scolastiche, ecc.), fino ad un massimo annuo di € 400,00.
7. Il sostegno di cui al comma 6 può essere riconosciuto solo previa valutazione da parte dell'Assistente Sociale, a seguito di presentazione di preventivo economico delle spese e verrà liquidato successivamente all'esibizione della fattura o altra documentazione fiscale.
8. Il sostegno economico verrà erogato secondo le modalità indicate dalla famiglia affidataria e con spese di eventuale bonifico a suo carico.
9. In caso di rinuncia al sostegno economico, la famiglia affidataria dovrà sottoscrivere una apposita dichiarazione.
10. Il sostegno economico di cui al presente articolo sarà riconosciuto ed erogato sulla base delle effettive risorse disponibili annualmente stanziati dai Comuni dell'Ambito Distrettuale.

Art. 55

(Persone obbligate al mantenimento)

1. L'obbligo di mantenimento, ovvero degli altri soggetti di cui all'art.148 C.C., previsto a carico dei genitori nei confronti dei figli risponde al più intenso vincolo di solidarietà familiare che lega i membri della famiglia e che condiziona l'accesso ai servizi in termini di partecipazione o compartecipazione ai costi degli stessi.
2. I genitori, ovvero degli altri soggetti di cui all'art.148 C.C., sono tenuti al mantenimento dei figli fino a quando non siano in grado di provvedere a se stessi e quindi anche oltre la maggiore età.
3. L'obbligo di mantenimento può essere adempiuto anche fuori dalla casa familiare.
4. Sia nei casi di affidamento consensuale che giudiziale extra-familiare i soggetti tenuti al mantenimento compartecipano al sostegno economico di cui al precedente articolo 54.
5. La capacità contributiva dei tenuti al mantenimento sarà valutata secondo i criteri indicati dall'Assemblea dei Sindaci ed approvati dall'Ente gestore.
6. L'impegno alla compartecipazione al sostegno economico viene formalmente raccolto dall'Assistente Sociale ed inserito nel ProP, in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.
7. In caso di mancata sottoscrizione degli impegni di cui al presente articolo o di inadempienza al medesimo da parte di uno o più tenuti al mantenimento, laddove ne ricorrano i presupposti, questi verranno segnalati alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione e di mantenimento, previste dalla normativa nazionale e/o avvio di idonee procedure di rivalsa e/o recupero.

Art. 56

(Responsabilità)

1. I minori in situazione di affidamento familiare sono coperti da apposite polizze assicurative, stipulate dal Comune di Latisana per infortuni e per responsabilità civile.
2. Le famiglie affidatarie hanno l'obbligo di provvedere, entro 24 ore dall'evento, ovvero, in caso di giorni festivi, entro il primo giorno feriale, a presentare all'Ambito Distrettuale la denuncia di infortunio e/o di incidente.
3. Le famiglie di origine e quelle affidatarie assumono la responsabilità, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 57

(Norme di rinvio e applicazione)

1. Per quanto non contemplato nel presente Capo valgono le norme di legge degli Enti locali, le norme di legge nazionali e regionali in materia e le norme di legge regionale di organizzazione dei servizi ed interventi sociali.

2. Il presente Capo IV sostituisce a tutti gli effetti il “Regolamento per la disciplina dell’affidamento familiare” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 aprile 2011, n. 48.
3. Le disposizioni dell’art. 54 per gli affidi parentali giudiziali già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento decorreranno dal 1° gennaio 2015.

TITOLO V (NORME FINALI)

Art. 58

(Controllo nell’erogazione della spesa)

1. Il S.S.C. esercita il controllo sulle documentazioni istruttorie prodotte nella gestione di ogni situazione.
2. Per controllo si intende l’attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra le informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni.
3. I controlli effettuati sulle autocertificazioni, nonché i riscontri con le altre Pubbliche Amministrazioni su loro banche dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all’ottenimento di provvedimenti e/o benefici.
4. I controlli possono consistere in:
 - a. verifiche ispettive periodiche a campione, su un numero predeterminato di autocertificazioni in rapporto percentuale sul numero complessivo, con riguardo ai singoli procedimenti amministrativi;
 - b. analisi documentali,
 - c. gestione delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini.

Art. 59

(Modalità dei controlli)

1. Il S.S.C. può attivarsi presso altre Pubbliche Amministrazioni per l’effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l’efficace definizione dei controlli sulle autocertificazioni.
2. Le verifiche dirette sono effettuate dal S.S.C. accedendo direttamente alle informazioni detenute dall’Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico e telematico tra banche dati.
3. Una quota delle verifiche viene assegnata alla Guardia di Finanza al fine di garantire il controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari delle prestazioni.

Art. 60

(Errori sanabili e imprecisioni rilevati nei controlli)

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti il S.S.C. si riserva la possibilità di interrompere l'erogazione del beneficio in questione, fatto salvo quanto specificatamente indicato nei vari servizi di cui al presente Regolamento.
2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od imprecisato, ove sanabile, il S.S.C. deve verificare:
 - a. l'evidenza dell'errore;
 - b. la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - c. la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
3. Qualora sia rinvenuta la irregolarità insanabile delle dichiarazioni rese, il S.S.C. si attiverà per adottare ogni provvedimento necessario per dar corso all'applicazione dell'art. 78 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Art. 61

(Azioni di rivalsa dell'Ambito distrettuale)

5. I cittadini, che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dall'Ambito distrettuale 5.2 di Latisana su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili ai sensi di legge. In tutti i casi è fatto loro obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l'intera somma percepita indebitamente. La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione.

Art. 62

(Decadenza dall'utilizzo dei Servizi)

1. La decadenza dall'utilizzo dei servizi è disposta dal S.S.C. nel momento in cui vengono meno le condizioni o le situazioni che ne hanno determinato l'erogazione.
2. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato nei Servizi di cui al presente Regolamento, la decadenza può essere disposta anche nei seguenti casi:
 - a. mancato pagamento da parte dell'utente o degli altri soggetti obbligati della quota di compartecipazione dovuta;
 - b. mancato utilizzo del Servizio, senza adeguata motivazione, per un periodo di tempo continuativo superiore ad un mese;
 - c. reiterato non rispetto delle regole di funzionamento del Servizio.
3. La decadenza dall'utilizzo del Servizio viene comunicata dal S.S.C. al destinatario con esplicitazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

Art. 63
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento decorre dalla data di entrata in vigore e viene applicato per tutti gli interventi attivati successivamente a tale data, fatto salvo quanto specificatamente indicato negli articoli precedenti.
2. Gli interventi in essere verranno adeguati al presente dispositivo all'atto del rinnovo dei singoli ProP/P.A.I..
3. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento decade l'operatività di quelli precedentemente approvati e in vigore riguardanti la disciplina delle materie delegate.

Art. 64
(Modifiche al Regolamento)

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate dagli organi competenti, previa deliberazione di approvazione delle relative proposte da parte dell'Assemblea dei Sindaci.
2. La quantificazione degli importi nonché delle compartecipazioni al presente Regolamento possono essere riviste annualmente in sede di previsione del bilancio dall'Assemblea dei Sindaci ed approvata dall'organo competente del S.S.C.
3. I criteri, le modalità e gli importi, di cui agli interventi del Titolo IV, Capo I – Assistenza economica, vengono applicati in via sperimentale fino al _____. Durante tale periodo possono essere ammesse deroghe, adeguatamente motivate, al fine di dare concreta attuazione alle finalità ed agli obiettivi di cui all'articolo 17.